

COMUNE DI MEZZOCORONA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 08/03/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

La sottoscritta rag. Sonia Valorzi, Revisore dei conti ai sensi dell'art. 206 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

VISTE

- la proposta di deliberazione consiliare presentata al sottoscritto in data 03.03.2022, concernente la modifica del regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 marzo 2021, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000;
- le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 e con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;
- le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane a decorrere dal 1^a gennaio 2021 istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente;

RICHIAMATA

la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31 marzo 2021, con la quale, in attuazione delle sopracitate disposizioni normative, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, corredato dagli Allegati parte integrante "A" (planimetria), "B" (coefficienti moltiplicatori di valutazione per l'occupazione), "C" (coefficienti moltiplicatori di valutazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari) e "D" (coefficienti moltiplicatori di valutazione per il canone mercatale) – di seguito "Regolamento";



CONSIDERATO

che è emersa la necessità di apportare le modifiche al Regolamento di seguito indicate:

- Art. 71 al fine di prevedere che quanto disposto dall'art. 1 comma 843 Legge 160/2019 ossia la possibilità per i comuni e le città montane di applicare le tariffe frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata;
- Art. 29 relativo all'importo minimo dovuto a titolo di canone previsto nei casi di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione e quindi soggetti ad eventuali ulteriori diritti di segreteria in materia urbanistica-edilizia.
- Art. 34 inserimento del comma 4Bis per l'applicazione del canone agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica.
- L'allegato "D" inerente la modalità di applicazione della tariffa con la precisazione che la tariffa oraria si ricava dalla tariffa base frazionata per 24 ore e applicata fino ad un massimo di 9 ore;
- Allegato "B" inerente la determinazione dei coefficienti moltiplicatori di valutazione per l'occupazione conseguenti alle modifiche apportate all'art. 34

VISTO

- l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*
- l'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 viene prorogato al 31 maggio 2022;
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.

RILEVATO

- che ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale;
- che ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa espresso dal Capo Ufficio ragioneria e tributi;
- che le modifiche apportate con la presente delibera al Regolamento riguardante



- l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) entreranno in vigore a decorrere dall'esecutività della delibera stessa

VERIFICATO

l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

che il suddetto regolamento così come modificato, è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

ESPRIME

parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente la modifica del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali" di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Rumo, 08 marzo 2022



L'organo di revisione

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Valorzi", written over a horizontal line.

Rag. Sonia Valorzi

